

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Contratto di Servizio delle Attività Informatiche 2023-2024

Relazione istruttoria delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in-house dei servizi e delle ragioni del mancato ricorso al mercato

Indice

Sommario

1	Normativa di riferimento	3
1.1	L'affidamento in-house	4
1.2	Caratteristiche del servizio e valutazione di congruità	12
1.3	Sicilia Digitale S.p.A.	12
2	Modalità di affidamento prescelta	14
3	Analisi dei requisiti di cui al comma 2, art. 192, D. Lgs 50/2016	14
3.1	Classificazione proposta per i servizi di interesse	14
3.2	Definizione di parametri e metriche di riferimento per la valutazione e quantificazione dei servizi	15
3.3	Definizione dei capitolati tecnici e della documentazione di riferimento	27
3.4	Definizione dei fabbisogni dei servizi	28

1 Normativa di riferimento

La materia dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche.

La distinzione fra servizi pubblici aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica introdotta dal D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 24/12/2003 n. 350, che ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due fattispecie giuridiche, rendendo, così, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

È opportuno considerare che nel "*Libro Verde sui servizi di interesse generale*", presentato il 21/05/2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica".

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria è compito del giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa (Corte di Giustizia Europea, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).

Occorre far ricorso, dunque, ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la sua disciplina normativa.

Trattando dei modelli astrattamente esperibili per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, inizialmente l'articolo 23-bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, esprimeva un'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza e del mercato.

Mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale.

La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento di detti servizi, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "*in house*", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano tenderlo ad un'ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa.

In particolare, era previsto che il modello dell'"*in house*" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato.

Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria.

La possibilità di affidamento diretto era sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era, altresì, tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale.

Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

1.1 L'affidamento in-house

L'affidamento *in house* è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, "autoproducendoli" mediante strumenti propri (*in house*), senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato (*outsourcing*).

L'autoproduzione, escludendo la concorrenza per il mercato e un rapporto contrattuale in senso stretto tra due soggetti distinti, giustifica la sottrazione di tale affidamento alle regole dell'evidenza pubblica senza che ciò comporti una violazione dei principi del Trattato.

È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "*in house*" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, posseda caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o "*longa manus*" di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008).

È un istituto di origine pretoria, delineato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, investita di numerose questioni pregiudiziali, ha specificato progressivamente i criteri in base ai quali si può considerare legittimo l'affidamento diretto di appalti e servizi pubblici.

Il modello "*in house*", come sopra delineato, è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) che la società sia a capitale totalmente pubblico;
- b) che sia esercitato sulla società un controllo analogo a quello che P.A. esercita sulle proprie strutture e servizi;
- c) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

I parametri essenziali per il modulo "*in house providing*" sono stati definiti, in modo significativo, dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C- 107/1998 tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come "sentenza Teckal", con cui detta Corte ha escluso l'obbligatorietà dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto *in house*);
- il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (elemento funzionale del rapporto *in house*).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sistematicamente recepita dalla giurisprudenza amministrativa costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili operativi e funzionali caratterizzanti sia il c.d. "*controllo analogo*" sia la c.d. "*attività prevalente*", stabilendo i requisiti affinché possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario nel modello "*in house*".

Sui vari aspetti costituenti requisiti per l'affidamento in house si è registrata un'evoluzione delle regole comunitarie (come per la partecipazione privata di modesta entità); a seguito dell'emanazione delle direttive n. 2014/23/24/25/UE del 26/04/2014, recepite nella legislazione italiana con il D.Lgs. n. 50/2014, come nel seguito indicato.

Il controllo analogo è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo effettivo, strutturale e funzionale analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Ciò in quanto manca un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante e affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la *longa manus* del primo.

La giurisprudenza comunitaria è intervenuta negli ultimi anni a più riprese sul tema.

Si è ritenuto che solo quando l'ente pubblico detenga la totalità del capitale sociale può procedersi ad affidamento diretto, perché solo in tale caso c'è un controllo analogo (Corte di Giustizia sentenza 11/01/2005, causa C-26/03).

Ciò per l'assunto teorico secondo cui, in tanto il soggetto societario formalmente distinto dall'ente può considerarsi un tutt'uno dello stesso sul versante sostanziale, in quanto sussista un'affinità di interessi perseguiti. Tale affinità può ammettersi a condizione che la struttura societaria sia totalmente partecipata dall'ente pubblico, essendo viceversa sufficiente che ci sia un privato anche in quota minoritaria perché quella società debba rispondere anche agli interessi egoistici rappresentati nella compagine azionaria dal privato socio.

Altra sentenza importante sul tema del controllo analogo è quella resa dalla Corte di Giustizia nel caso Parking Brixen (sentenza 13/10/2005) nella quale si sostiene che, perché possa dirsi sussistente il controllo analogo, è necessario che il socio pubblico abbia la possibilità (da verificare in concreto tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti) di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche della società.

La giurisprudenza nazionale ha ribadito nelle proprie pronunce i principi generali affermati dalla Corte di Giustizia UE in tema di *in house providing*, delineando le coordinate di riferimento del concetto di prevalenza dell'attività svolta per l'amministrazione affidante e i contorni essenziali della nozione di controllo analogo.

I caratteri del controllo analogo necessari per la legittimità dell'affidamento di servizi *in house*, come elaborati nel tempo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, anche contabile, sono in particolare:

- il controllo deve configurarsi "*in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli aspetti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria*" (Cons. di Stato, Sezione V, n. 1181 del 13/03/2014);
- il controllo deve svolgersi sia sugli organi societari che sulla gestione, attuato con modalità di tipo programmatico dell'attività, di tipo operativo-economico e di tipo economico-finanziario anche attraverso un sistema di report;
- l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo;
- il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati.

Ne consegue che l'“*in house*” ricorre se l'organismo affidatario si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante, che è in grado di determinarne le scelte, e se è sotto l'influenza dominante dell'ente.

L'ipotesi del c.d. *in house* “a cascata”, che si ha quando il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (holding), è stata considerata in astratto compatibile con il controllo analogo.

In tal caso il controllo analogo è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Un'amministrazione capofila esercita un controllo analogo su un ente che, a sua volta, esercita un controllo analogo sulla società *in house* ed è consentito l'affidamento diretto anche se tra l'amministrazione capofila e la società *in house* non sussiste una relazione diretta.

La giurisprudenza ha considerato sussistente il controllo analogo in caso di frazionamento del capitale tra più enti pubblici, e controllo congiunto (per il quale la dottrina utilizza anche le espressioni di “*in house frazionato*” o “*pluripartecipato*”) perché, soddisfatta la condizione dell'esistenza di un capitale di partecipazione azionaria interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza l'esiguità della quota partecipativa di alcuni soggetti (Corte di Giustizia CE, sez. III, sentenza 13/11/2008, causa C-324/07). Sul tema del “*controllo congiunto*” si era più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.

La giurisprudenza italiana ha chiarito che ciò che rileva non è la configurabilità di un controllo totale e assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società, ma che, in forza di idonei strumenti giuridici, ciascun ente sia in grado di assumere il ruolo di *dominus* nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio (in tal senso T.A.R. Brescia, II, 23.09.2013 n. 780). Ad ogni modo, il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario deve essere prima di tutto effettivo.

Riguardo, invece, alla condizione del prevalente svolgimento dell'attività in favore dell'ente controllante, per l'orientamento dominante essa si realizza quando il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico, senza fornire i suoi servizi a soggetti terzi (diversi dall'ente affidante), oppure qualora li fornisca in misura esigua o saltuaria.

Gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo elementi specificativi dei requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante, sono stati tradotti in dato normativo con le Direttive 23/24/25/2014/UE, dove il modello *in house* viene codificato per la prima volta.

Le direttive europee, sebbene non utilizzino l'espressione “*in house*”, regolano tale istituto con disposizioni pressoché di analogo tenore con riguardo alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 17 della direttiva concessioni 2014/23/UE, agli appalti tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 12 della direttiva appalti 2014/24/UE e agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28 della direttiva settori speciali 2014/25/UE.

Dall'elencazione, nel paragrafo 1 dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24, delle condizioni che devono essere contemporaneamente soddisfatte affinché l'affidamento di un appalto possa essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva (controllo analogo, attività prevalente, esclusione di partecipazione di capitali privati con eccezioni), si registra una prima novità riguardo alle regole fissate dalla giurisprudenza europea.

Essa riguarda il requisito della partecipazione pubblica totalitaria: sono infatti esclusi gli obblighi di evidenza pubblica disciplinati dalle nuove direttive europee non solo in caso di affidamenti a soggetti

interamente partecipati dal soggetto pubblico committente ma anche in caso di affidamenti a soggetti che presentano partecipazioni di capitali privati, purché siano osservate le condizioni prescritte dal legislatore europeo (cioè che tali partecipazioni private non comportino controllo o potere di veto, che siano prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati e che non determinino un'influenza dominante sulla persona giuridica controllata).

La seconda novità riguarda il requisito della prevalenza dell'attività svolta dalla società *in house*; infatti, è stato fissato nell'80% il valore quantitativo dell'attività da svolgere in favore del soggetto controllante.

Il controllo analogo, inoltre, viene compiutamente definito: esso ricorre quando l'amministrazione aggiudicatrice esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Nel diritto interno dette direttive sono state recepite dal D.Lgs. n.50/2016 che ne ha sostanzialmente ricalcato le previsioni, con qualche differenza in ordine alla partecipazione dei privati.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
- oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. È una previsione innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "*in house*" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta.

Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica;
- c. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

In tali fattispecie dovrà verificarsi che l'esercizio dell'influenza determinante sia effettivamente congiunto e non venga svolto: invece, esclusivamente dall'amministrazione o dalle amministrazioni che detengono la partecipazione maggioritaria.

Dentro tale logica, al fine di realizzare l'assetto organizzativo predeterminato ex lege, il comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce, per le società per azioni:

- alla lettera a) che si legittimano le clausole statutarie in deroga agli artt. 2380-bis c.c. (amministrazione della società) e 2409-novies c.c. (Consiglio di gestione), che stabiliscono la competenza gestoria esclusiva degli amministratori e del consiglio di gestione, rispettivamente, nel sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e in quello dualistico;
- alla lettera c) che si amplia la possibilità di fare ricorso a patti parasociali che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società ex art. 2341 -bis c.c., rimuovendo il limite di durata quinquennale nella S.p.A..

Il Codice dei Contratti Pubblici disciplina gli affidamenti *in house* anche nel Titolo II, all'art. 192, con una norma che introduce una serie di garanzie finalizzate a controbilanciare la possibilità di procedere ad affidamenti diretti con la previsione di adeguate forme di pubblicità e trasparenza, oltre che il rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

La pubblicità e la trasparenza sono garantite dall'iscrizione nell'elenco istituito presso l'A.N.A.C. delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "*in house*", e dall'obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti l'affidamento.

L'economicità e l'efficienza sono garantite dalla previa valutazione, da parte delle stazioni appaltanti, della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "*in house*", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il menzionato art. 192, prevede anche che l'iscrizione nell'elenco istituito presso l'A.N.A.C. delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.

Così, detto art. 192 del Codice ha investito l'A.N.A.C. del potere di dettare disposizioni vincolanti sulla tenuta dell'elenco, nell'esercizio di un potere che si traduce in atti che non sono regolamenti in senso proprio (art. 213, comma 2, del Codice), ma atti di regolazione flessibile, di portata generale e con

efficacia vincolante, come tali sottoposti alle garanzie procedurali e giustiziabili davanti agli organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Nell'esercizio del suddetto potere, l'A.N.A.C., con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, come aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, ha approvato le "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016",

Detta deliberazione, pubblicata il 14 marzo 2017, è in vigore dal 29 marzo, e l'obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'A.N.A.C. soltanto dal 15 gennaio 2018, dopo numerosi rinvii.

Prima di tale data, le amministrazioni potevano continuare ad affidare *in house* contratti alle proprie società nel rispetto degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 "sotto la propria responsabilità" (par. 9.3).

La presentazione dell'istanza di iscrizione presso il citato elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, risulta essere un requisito preliminare e vincolante per affidamenti diretti in favore di organismi *in house* ed ai sensi del punto 3.1 delle predette linee guida A.N.A.C. n. 7, sono legittimati a presentare le suddette istanze di iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

La rilevanza giuridica del nuovo istituto nel quadro del regime speciale dell'"*in house providing*" è ben delineato dal Consiglio di Stato, nel parere numero 00282/2017 del 01/02/2017 (affare n. 1/2017), le cui osservazioni sono state poi recepite dall'Autorità nella redazione del testo finale delle linee guida e che, sinteticamente si riportano.

Il legislatore non ha inteso assoggettare l'esercizio della facoltà di avvalersi del modulo *in house* a un accertamento costitutivo o a un'iscrizione con efficacia abilitante.

Infatti, l'art. 192 non ha ampliato il catalogo dei requisiti sostanziali che consentono all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore l'affidamento di compiti di auto-produzione a "proprie" strutture organizzative, senza procedure competitive, e in alternativa al ricorso al mercato secondo logiche di outsourcing.

Supportano tale conclusione i seguenti, concomitanti, argomenti:

- le condizioni di esclusione di un appalto pubblico (o di una concessione) dall'ambito di applicazione del codice e, quindi, gli elementi costitutivi della fattispecie dell'affidamento *in house*, sono dettate esclusivamente dall'art. 5 del codice - norma di portata generale ed "auto- sufficiente" - che non contiene alcun riferimento all'elenco;
- in linea di continuità con detta normativa, anche l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società Pubbliche) fissa i requisiti sostanziali di tale modello alternativo all'esternalizzazione (controllo analogo: attività dedicata, partecipazione pubblica qualificata), senza contemplare il profilo pubblicitario;
- i criteri direttivi per il recepimento delle direttive comunitarie vietano l'introduzione, ovvero il mantenimento, di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime (c.d. *goldplating*);
- rispetto alle finalità perseguite, da leggere nel quadro comunitario di riferimento, sarebbe priva di proporzionalità una regola che, pur in presenza dei requisiti sostanziali, subordinasse la

praticabilità dell'affidamento all'iscrizione nell'elenco, paralizzando, nelle more della definizione della procedura pubblicitaria, l'esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge.

Cionondimeno, l'elenco non ha una portata meramente notiziale, volta esclusivamente a sollecitare un controllo esterno del "mercato".

Lo attesta in primis, sul piano letterale, la constatazione che: alla stregua del dato testuale dell'art. 192, comma 1, l'iscrizione è disposta «*anche al fine di garantire livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici*», così sottintendendo la sussistenza di altri e più pregnanti effetti giuridici del meccanismo pubblicitario e dei poteri ad esso connessi.

Con espressioni di sicura portata precettiva, poi, la medesima norma stabilisce che la domanda di iscrizione «*consente*» agli enti pubblici di effettuare «*sotto la propria responsabilità*» affidamenti diretti e che, prima dell'iscrizione nell'elenco deve essere «*riscontrata* (da parte dell'A.N.A.C.) *l'esistenza dei requisiti*» per procedere all'affidamento diretto.

In presenza di tale dettato legislativo, il Consiglio di Stato ha espresso la seguente interpretazione¹, coerente con il sistema normativo di riferimento, in cui la funzione di controllo assegnata all'A.N.A.C. sia pienamente compatibile con lo schema funzionale secondo cui l'autoproduzione mediante organismi domestici è subordinata soltanto al rispetto delle condizioni fissate direttamente dalla legge: «*La domanda di iscrizione nell'elenco - doverosa e presidiata dalle sanzioni di cui all'art. 213 del codice - non costituisce un atto di iniziativa procedimentale diretto ad assegnare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un "titolo" abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti. Essa ha, piuttosto, una duplice rilevanza.*

Da un lato — secondo uno schema concettuale che estende al potere amministrativo sottoposto a controllo pubblicitario il paradigma della segnalazione certificata delle attività private di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 — essa consente per sé di procedere all'affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimento preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore. Dall'altro lato, detta domanda innesca una fase di controllo dell'A.N.A.C., tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa — comunitaria e nazionale — subordina la sottrazione alle regole della competizione e del mercato. Tale controllo, quando si esercita con esito positivo, non si realizza mediante l'espressione di un "consenso", incompatibile con l'assenza di un regime autorizzatorio, bensì si esaurisce nel mero "riscontro" della sussistenza dei requisiti di legge, con conseguente iscrizione che consolida una legittimazione già assicurata, nei termini descritti, dalla presentazione della domanda.

La verifica dell'A.N.A.C. si traduce in un provvedimento solo se si conclude con un esito negativo (diniego di iscrizione nell'elenco o cancellazione dallo stesso).

In tal caso, l'Autorità non adotta un provvedimento di rigetto di un'istanza, bensì un atto di accertamento negativo, assimilabile a un provvedimento di esercizio del potere inibitorio analogo a quello del citato art. 19 della legge n. 241 del 1990. Tale determinazione rende le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori incapaci (*rebus sic stantibus*) di procedere (per il futuro) ad affidamenti diretti a quella specifica società. È evidente, infatti, che se la domanda di iscrizione consente all'ente controllato di avvalersi della facoltà legale di affidamento domestico, il rigetto della medesima o la cancellazione dell'iscrizione non può non riverberarsi, per coerenza nel sistema, nel venir meno, per il futuro, del presupposto legittimante.

¹ Cons. Stato, Comm. Spec., 9 gennaio 2017, parere n. 1/2017

L'effetto pregiudizievole evidenziato da tale deminutio consente di qualificare tali atti alla stregua di provvedimenti amministrativi, esercizio di potere autoritativo, come tali impugnabili davanti agli organi della giustizia amministrativa. *"In assenza di norma di legge abilitante, e in conformità ai principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di salvaguardia della sécurité juridique, si deve, invece, escludere che il diniego di iscrizione o la cancellazione possa produrre l'automatica caducazione degli affidamenti in essere e, a fortiori, dei contratti già stipulati²".*

Un altro testo normativo che deve essere preso in considerazione per l'analisi del regime speciale degli affidamenti *in house* è il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica", emanato dal Governo in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e poi modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Con detto testo è stato varato un disegno organizzativo complessivo, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, diretto a fornire regole e modalità di comportamento degli Enti pubblici, ed in particolare a quelli territoriali, nella costituzione, mantenimento e gestione delle società di capitali.

Il c.d. Decreto Partecipate definisce innanzitutto le società *in house* come società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. o).

La nozione di controllo analogo congiunto è definita mediante rinvio all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'art. 4, comma 4, indica poi le attività, rispondenti ad un interesse pubblico, che possono essere svolte dalle società *in house*:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni: nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi, la disposizione prescrive che tali società operino in via prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti.

Infine, l'art. 16, interamente dedicato alle società *in house* ribadisce che le società domestiche ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto, a condizione che non vi sia partecipazione di capitali privati, salva la deroga già prevista nel D.Lgs. 50/2016 (sicché la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge, che non implichi

² ibidem

controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società, è fenomeno compatibile con l'"*in house providing*").

La disposizione precisa poi le modalità attraverso le quali può realizzarsi l'assetto organizzativo rappresentato dal c.d. controllo analogo (art. 16 comma 2).

A tale fine, è ammessa sia la previsione di deroghe alle disposizioni dell'art. 2380 bis Codice Civile (norma che attribuisce agli amministratori la gestione generale ed esclusiva dell'impresa); sia (anche) la sottoscrizione di patti parasociali anche di durata superiore a cinque anni.

Per quanto riguarda il requisito dell'attività prevalente, il comma 3 dell'art. 16 prescrive che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il successivo articolo 3-bis stabilisce che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La norma precisa che il superamento del predetto limite costituisce grave irregolarità sanabile con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

In merito alla posizione della giurisprudenza sulla legittimità di avvalersi dell'"*in house*" per affidare un servizio pubblico locale di rilevanza economica, è ormai consolidato in materia l'orientamento secondo cui l'affidamento diretto, *in house* - lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

1.2 Caratteristiche del servizio e valutazione di congruità

L'art. 192 del D. Lgs 50/2016, già ampiamente esaminato, fornisce, al comma 2, gli elementi chiave per le valutazioni che l'Amministrazione deve porre in essere "*ai fini dell'affidamento in-house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza*", individuandoli in una preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, "*avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*"

1.3 Sicilia Digitale S.p.A.

Sicilia Digitale S.p.A. è una società pubblica *in house* e risulta regolarmente iscritta nell'Elenco ANAC della società *in house* della Regione Siciliana dal 20.5.2020, ex art.192 comma 1 del Dlgs n.50/2016; la Società attualmente garantisce (h/24), con la propria struttura ed il proprio personale all'uopo formato, e senza soluzione di continuità, una pluralità di funzionalità informatiche strategiche per la Regione Siciliana, in continua evoluzione, afferenti anche delicati settori della sanità pubblica regionale.

Il ruolo strategico della Società per l'area innovazione, attività informatiche e ICT della Regione Siciliana è stato più volte confermato dal legislatore e dal governo regionale, in ultimo, nel comma 1 dell'art. 20 delle L.R. 21 maggio 2010 n.11, così come modificato dall' art.23 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5.

Più recentemente la Giunta di Governo regionale, con la Delibera n. 603 del 30/12/2021, ha approvato il piano di revisione periodica delle partecipazioni regionali, predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, nel quale, ai sensi dei commi 1 e 2 lettera d dell'art. 4 del predetto Decreto legislativo, ritiene necessario mantenere la proprietà del 100% delle azioni di Sicilia Digitale in quanto la Società produce beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Siciliana ed in particolare produce “[...] beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni [...]”.

Le funzioni di Sicilia Digitale S.p.A. sono ulteriormente definite nel documento “Agenda Digitale della Regione Siciliana” approvato con Delibera di Giunta n.116 del 06/03/2018.

Sicilia Digitale S.p.A., in un'ottica strategica rispetto alla Transizione al digitale, è stata, infatti, individuata dalla Regione Siciliana come il soggetto che:

- *progetta, realizza e gestisce in esercizio la Piattaforma Digitale Integrata (PDI) e tutti i suoi sistemi componenti come individuati nel contratto di servizio con l'Amministrazione Regionale;*
- *definisce le regole tecniche per tutti i servizi di cooperazione applicativa e accesso ai sistemi informativi regionali che devono comunicare e scambiare i dati rilevanti con la Piattaforma Digitale Integrata, a supporto dei processi decisionali di governance e delle attività di monitoraggio;*
- *fornisce servizi di consulenza tecnica alle strutture regionali riguardo architetture applicative e tecnologie in relazione ai sistemi informativi delle stesse, sia in chiave di prima realizzazione che di ampliamento funzionale, anche con riferimento alla federazione degli stessi alla Piattaforma Digitale Integrata in chiave di cooperazione applicativa e accesso ai servizi di piattaforma;*
- *gestisce in esercizio i sistemi informativi affidati alla Società attraverso il contratto di servizio;*
- *gestisce in esercizio il datacenter regionale, futuro PSNS, propone e poi attua il Piano di Interconnessione tra le strutture regionali garantendo la sicurezza tecnica di dati e sistemi”.*

A ulteriore conferma del ruolo strategico della Società all'interno dell'Amministrazione Regionale, l'Assemblea Regionale Siciliana, il 27.12.2021, ha ritenuto necessario approvare l'art.10 della legge n.35, del seguente tenore:

“Per garantire la continuità funzionale di Sicilia Digitale S.p.A., società in house della Regione siciliana, al fine di fronteggiare la spesa straordinaria finalizzata al superamento delle procedure esecutive intraprese da Engineering S.p.A. e Accenture Italia S.p.A. (succedute a Sisev s.c.r.l.) in forza della sentenza n. 3769/2018, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, nei confronti di Sicilia Digitale S.p.A., il Dipartimento regionale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e successive modificazioni, è autorizzato a corrispondere nell'esercizio 2021 in favore delle predette società procedenti, rispettivamente la somma di euro 9.152.090,46 e di euro 3.189.754,62, corrispondenti alla residua sorte capitale di cui alla sentenza n. 3769/2018, nelle more degli esiti dei giudizi pendenti presso la Corte d'Appello di Palermo e senza acquiescenza alcuna nei confronti di tutte le parti in giudizio. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 12.341. 845,08 per l'esercizio 2021 (Missione I, Programma 8), si fa fronte previa rinuncia ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile agli atti dei giudizi pendenti tra la Regione e Sicilia Digitale S.p.A., con la quota parte delle risorse iscritte al Fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021 determinate sulla base delle valutazioni del rischio di soccombenza rese dal Dipartimento regionale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.) (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215740)”.

In ottemperanza al disposto normativo contenuto nel menzionato art.10 della legge reg. n.35/2021, la Società, con Determina dell'Organo Amministrativo del 16.2.2022, ha adottato, nei termini ivi richiesti, il Piano di Risanamento e Ristrutturazione aziendale, ex art. 14 commi 2 e 4 del Dlgs n.175/2016,

successivamente approvato dalla Regione Siciliana (socio unico) nel corso dell'Assemblea dei Soci del 22.2.2022; detto Piano è stato successivamente "apprezzato" dall'Organo di Governo (su proposta dell'Assessorato regionale dell'Economia) con la Delibera di Giunta n.91/2022.

2 Modalità di affidamento prescelta

Per la gestione dei servizi di cui agli allegati al Progetto di servizio per le attività informatiche 2023-2024, la Regione Siciliana intende optare per l'affidamento *in house providing* alla Società "Sicilia Digitale S.p.A.".

A tal fine, occorre verificare la sussistenza, in concreto, di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale, ai quali si è fatto riferimento nella parte che precede della presente relazione; su tali condizioni ci si soffermerà, pertanto, qui di seguito.

3 Analisi dei requisiti di cui al comma 2, art. 192, D. Lgs 50/2016

La proposta contrattuale di cui il presente documento costituisce premessa istruttoria, muove, *in primis*, dalla definizione dei servizi oggetto dell'affidamento e dalla conseguente esigenza di definire innanzitutto le caratteristiche per questi attese, sia al fine di dare piena soddisfazione alle esigenze dell'utenza, sia al fine di valutare l'efficienza e l'economicità della scelta.

Per poter legittimamente approvare l'affidamento infatti, essendo i servizi prestati da Sicilia Digitale S.p.A. disponibili sul mercato in regime di concorrenza, occorre verificare, ai sensi del comma 2, art. 192, D. Lgs 50/2016:

- a. le ragioni del conseguente mancato ricorso al mercato da parte della Regione Siciliana (ARIT);
- b. i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche in riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse.
- c. la congruità economica dei servizi;

In relazione ai punti "a" e "b", fermo restando quanto rappresentato nel paragrafo 1.3 della presente relazione circa il ruolo strategico di Sicilia Digitale e le funzioni ad essa attribuite dalle norme e dagli atti di indirizzo regionale, inclusa la necessità di garantire la sua continuità operativa, si rileva inoltre la capacità della Società di fronteggiare con immediatezza le molteplici e peculiari esigenze dell'Amministrazione Regionale in campo ICT. Il nuovo strumento contrattuale in via di definizione, in continuità con il contratto in essere in scadenza al 31/12/2022, consente di fare fronte alla varietà di servizi necessari al funzionamento della macchina amministrativa della Regione Siciliana senza la necessità di ricorrere ai diversi strumenti presenti sul mercato con operatori diversi, eliminando nel contempo le possibili sovrapposizioni di servizi prestati. Tale capacità di Sicilia Digitale, è anche legata alle competenze di dominio acquisite nel tempo, al know-how sul funzionamento delle strutture della Regione Siciliana che garantiscono dei tempi tecnici di "risoluzione" delle variegate esigenze in tempi brevi che il ricorso al mercato non potrebbe certamente assicurare.

In relazione al punto "C", circa la valutazione di congruità economica, nei paragrafi successivi sono analizzate le caratteristiche qualitative ed i costi dei servizi di interesse dell'Amministrazione così come riscontrabili sul mercato d'acquisto di riferimento, costituito dalle Convenzioni/Accordi Quadro stipulati dalla Consip (centrale unica degli acquisti per la pubblica amministrazione), nonché in relazione al Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016 relativo all'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.1 Classificazione proposta per i servizi di interesse

I servizi oggetto dell'affidamento sono i servizi di natura informatica o ad essi ancillari e sono stati classificati in 10 ambiti contrattuali, sia per le diverse modalità di misurazione e caratteristiche di

ciascuna, sia al fine di definirne successivamente le diverse modalità di affidamento e gestione:

La Tabella 1 che segue riassume quanto sopra:

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio
1	Gestione e Manutenzione Sistemi HW
2	Gestione e assistenza applicativa
3	Servizi di Supporto di 1° livello (CSU)
4	Progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software
5	Servizi di Direzione dell'Esecuzione
6	Servizi Diversi - Supporto esecutivo
7	Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità
8	Servizio di Presidio
9	Servizio di reperibilità
10	Servizi SGM

Tabella 1 - Classificazione dei Servizi

Al fine di verificare l'esaustività della classificazione proposta sono stati verificati:

- il precedente Contratto di Servizio delle attività informatiche del 31/12/2020, e la successiva Perizia di Variante, del 10/06/2022, che elenca e descrive le attività attualmente assegnate a Sicilia Digitale S.p.A. in scadenza il 31/12/2022;
- le Relazioni di consuntivazione di Sicilia Digitale S.p.A. relative ai 4 trimestri dell'annualità 2021 e dei primi tre trimestri del 2022;
- Piano di Risanamento e Ristrutturazione di Sicilia Digitale S.p.A. apprezzato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 91 del 22/02/2022.

Tutti i servizi rinvenibili nella documentazione di cui sopra risultano riconducibili alle tipologie di cui alla Tabella 1 che precede.

In esito all'analisi di cui sopra si è ottenuto altresì un censimento di dettaglio dei servizi:

- censiti secondo la loro appartenenza ai diversi ambiti contrattuali di cui alla Tabella 1;
- con una indicazione, fornita da Sicilia Digitale S.p.A., circa l'opportunità di mantenerne o meno la fruibilità per l'utenza (eventualmente anche con riferimento al periodo temporale di mantenimento).

3.2 Definizione di parametri e metriche di riferimento per la valutazione e quantificazione dei servizi

Come precedentemente illustrato, l'esigenza di rispondere ai requisiti di coerenza definiti dal comma 2

dell'art. 192 del D. Lgs 50/2016 comporta che al centro dell'analisi e delle successive definizioni siano collocati i servizi oggetto di affidamento e non, genericamente, il concetto di giornate/persona.

Allo scopo di individuare riferimenti oggettivi per la definizione delle caratteristiche attese per i servizi oggetto di affidamento e per la quantificazione e valutazione di **congruità economica** dei relativi corrispettivi, è stata pertanto ricostruita la corrispondenza tra i diversi servizi di cui alla Tabella 1, ed i servizi analoghi disponibili nell'ambito dei diversi strumenti di acquisto a disposizione della Pubblica Amministrazione sul **mercato d'acquisto di riferimento**, costituito dalle Convenzioni/Accordi Quadro stipulati dalla Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), centrale unica degli acquisiti per la pubblica amministrazione.

È importante notare che, per quanto di interesse in questo contesto, non sussiste alcuna differenza tra lo strumento "Convenzione" e gli strumenti Contratto Quadro e "Accordo Quadro in 1 Fase" mentre, almeno per gli aspetti economici, rilevano le differenze con lo strumento "Accordo Quadro in 2 Fasi".

Nello strumento di acquisto "Accordo Quadro in 2 Fasi" infatti, diversamente da tutte le altre tipologie, a chiusura della prima fase del procedimento di aggiudicazione, gestita da Consip, viene selezionata una pluralità di Fornitori, che si qualificano per la seconda fase, nella quale le singole Amministrazioni procederanno ad una nuova procedura di aggiudicazione, sulla base di capitolati *ad hoc*, che sarà aggiudicata al Fornitore che avrà prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Questo comporta che i valori economici da considerare ed i livelli di servizio proposti dai Fornitori non saranno, in questo caso, quelli definiti in esito al primo processo di selezione (gestito da Consip) ma dovrebbero essere invece "corretti" alla luce dell'ulteriore ribasso e dalle proposte di miglioramento praticate nella seconda fase (gestita dalle singole Amministrazioni) dai Fornitori selezionati nell'ambito della prima.

A valle dell'esame degli strumenti disponibili e dell'analisi delle loro caratteristiche, con particolare riferimento:

- al grado di copertura dei servizi oggetto di affidamento, attuale ed atteso, a Sicilia Digitale S.p.A.,
- alla minima sovrapposizione tra i servizi coperti dall'uno e dall'altro strumento, essendo auspicabile fare ricorso ad un numero limitato di capitolati di riferimento che presentino poche o nessuna area di sovrapposizione in quanto a copertura dei servizi gestiti;
- al momento di attivazione ed all'estensione temporale di ciascuno strumento, essendo preferibile, ove disponibile, fare ricorso a strumenti recenti piuttosto che ad alternative ormai dismesse;
- al grado di flessibilità e capacità di adattabilità alle esigenze della Regione Siciliana, ferma restando l'esigenza di fare riferimento ai servizi così come puntualmente descritti e richiesti al mercato cui si sceglie di non fare ricorso;

si è ritenuto che gli strumenti da adottare a riferimento per un'analisi di efficienza ed economicità della scelta relativa all'affidamento dei servizi alla Sicilia Digitale S.p.A. e, successivamente e coerentemente, per la parametrizzazione qualitativa ed economica dei servizi attesi, fossero i seguenti:

TIPOLOGIA STRUMENTO	OGGETTO	ID	CIG	DETTAGLI	AGGIUDICATARI
Accordo Quadro 2 fasi	Servizi di System Management per le PA	1836	7260902DDE	Lotto unico: attivo dal 18/11/2019 scade il 17/11/2021	1. Fastweb-Present-Hpe-Atos Italia 2. Ibm Italia S.P.A. 3. Al maviva - The Italian Innovation Company S.P.A. 4. Enterprise Services Italia S.R.L.

TIPOLOGIA STRUMENTO	OGGETTO	ID	CIG	DETTAGLI	AGGIUDICATARI
Accordo Quadro 2 fasi	Servizi Applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni	1881	7145104658	7 Lotti geografici Lotto 7 include alcune regioni del Sud, inclusa la Sicilia: attivo dal 05/10/2020 scade il 31/12/2022	Lotto 7: 1. Rti Telecom Italia S.P.A., Intersistemi Italia S.P.A., I.S.E.D. Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.P.A., Scs Azioinnova S.P.A., Nike Web Consulting S.R.L., Telesio Sistemi S.R.L. 2. Rti Municipia S.P.A., Data Management Italia S.P.A., Inmatica S.P.A., Etna Hitech Societa' Consortile Per Azioni 3. Rti Chorus-Net – Argonet S.R.L.- Iasi S.R.L.- Publisys S.P.A. 4. Rti Lattanzio Ict Lab S.R.L., Links Management And Technology S.P.A., Smc Treviso, Ifm S.R.L., B.C.S. Biomedical Computing Systems S.R.L., Net Service S.P.A. 5. Rti Aizoon Consulting S.R.L., Bv Tech S.P.A., Consis Soc. Cons. Ar. L., Consorzio Econocom Italia 6. Rti Maggioli S.P.A. - Present S.P.A. - Ads Automated Data Systems S.P.A. - Data Processing S.P.A.
Convenzione	Servizi di Contact Center in Outsourcing 2	1738	6820568EC1	4 Lotti geografici. Lotto 4 include tutte le regioni del Sud e Isole: attivo dal 18/09/2019 scade il 18/09/2021	RTI Covisian
Convenzione	Facility management uffici 4	1299	5651356E7D	14 lotti geografici. Lotto 14 include alcune regioni del Sud, inclusa la Sicilia attivo dal 7/10/2020 scade il 15/04/2021	RTI Dussmann Service Srl - Siram Spa

TIPOLOGIA STRUMENTO	OGGETTO	ID	CIG	DETTAGLI	AGGIUDICATARI
Accordo Quadro 2 fasi	Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM) ed.1	2181	8133337205	5 lotti geografici. Lotto 5 include le regioni del Sud, inclusa la Sicilia attivo dal 5/05/2022 scade il 24/10/2022	Lotto 5: 1. RTI Vodafone Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., ITD Solutions S.p.A. 2. RTI Fastweb S.p.A., N&C S.r.l., Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l., Maticmind S.p.A.;
Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016	Servizi di Direzione dell'Esecuzione e Redazione Piani dei Fabbisogni, progetti preliminari e studi di fattibilità	N/A	N/A	Tabelle dei corrispettivi adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016	N/A

Tabella 2 - Convenzioni/Accordi Quadro selezionati

Una prima “mappatura” sui servizi, così come definiti alla Tabella 1, consente infatti di arrivare alla copertura dell’intera gamma della domanda secondo quanto rinvenibile alla Tabella 3 che segue, razionalizzando al massimo l’esigenza di fare ricorso a riferimenti documentali diversi per la gestione delle diverse tipologie di servizio necessarie:

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio	Strumento Consip o metodologia di riferimento
1	Gestione e Manutenzione Sistemi HW	Servizi di System Management per le PA
2	Gestione e assistenza applicativa	Servizi Applicativi IT per le PA
3	Servizi di Supporto di 1° livello (CSU)	Servizi di Contact Center in Outsourcing 2
4	Progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software	Servizi Applicativi IT per le PA
5	Servizi di Direzione dell'Esecuzione	Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016
6	Servizi Diversi - Supporto esecutivo	Servizi Applicativi IT per le PA
7	Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità	Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016
8	Servizio di Presidio	Servizi di facility Management Uffici per le PA
9	Servizio di reperibilità	Servizi di System Management per le PA
10	Servizi SGM	AQ Consip SGM ed.1

Tabella 3 - Mappatura tra strumenti di acquisto e servizi oggetto di affidamento

Ciascuno degli strumenti di acquisto individuati rende disponibili tutti gli elementi necessari sia per la l’analisi di efficienza ed economicità delle scelte da effettuare, sia la successiva gestione dei servizi.

Nella documentazione a corredo degli strumenti individuati è possibile infatti rinvenire, da una parte:

- la modalità di remunerazione,
- la metrica da adottare,
- il relativo costo di riferimento,

per ciascuna tipologia di servizio, da utilizzare a riferimento per l'affidamento degli stessi a Sicilia Digitale S.p.A., nella garanzia dell'**economicità** delle prestazioni acquisite e, dall'altra:

- i livelli di servizio,
- gli indicatori di qualità,
- le competenze richieste,
- le modalità e strumenti per l'erogazione e il monitoraggio,

ossia tutti quegli elementi da utilizzare a garanzia dell'**efficienza** e della **qualità** delle prestazioni acquisite, oltre che per la gestione del Contratto di Servizio stesso.

Per quanto riguarda le modalità di remunerazione e metrica, la tabella 4 che segue fornisce una vista di alto livello delle opzioni preferenzialmente adottabili, sulla base degli strumenti individuati, per le diverse tipologie di servizio così come definite nella classificazione di cui alla Tabella 1.

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio	Metrica	Modalità di Remunerazione
1	Gestione e Manutenzione Sistemi HW	Cluster di apparati	Canone/SLA
2	Gestione e assistenza applicativa	Giorni/Uomo	Canone/SLA
3	Servizi di Supporto di 1° livello (CSU)	Giorni/Uomo	Canone/SLA
4	Progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software	Giorni/Uomo	Stato Avanzamento Lavori
5	Servizi di Direzione dell'Esecuzione	Tabella DM 17/06/2016	Stato Avanzamento Lavori
6	Servizi Diversi - Supporto esecutivo	Giorni/Uomo	Stato Avanzamento Lavori
7	Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità	Tabella DM 17/06/2016	Stato Avanzamento Lavori
8	Servizio di Presidio	Giorni/Uomo	Stato Avanzamento Lavori
9	Servizio di reperibilità	Giorni/Uomo	Stato Avanzamento Lavori
10	Servizi SGM	N. di apparati gestiti, n. di interventi e n. di <i>full time equivalent</i> (FTE)	Stato Avanzamento Lavori

Tabella 4 - Metriche e modalità di remunerazione dei servizi

Per quanto riguarda la verifica dei livelli di efficienza e di qualità dei servizi corrisponderanno le modalità di verifica di cui alla seguente tabella 5.

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio	Modalità di verifica
1	Gestione e Manutenzione Sistemi HW	Verifica dei Livelli di Servizio (SLA)
2	Gestione e assistenza applicativa	Verifica dei Livelli di Servizio (SLA)

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio	Modalità di verifica
3	Servizi di Supporto di 1° livello (CSU)	Verifica dei Livelli di Servizio (SLA)
4	Progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)
5	Servizi di Direzione dell'Esecuzione	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)
6	Servizi Diversi - Supporto esecutivo	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)
7	Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)
8	Servizio di Presidio	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)
9	Servizio di reperibilità	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)
10	Servizi SGM	Verifica dello Stato Avanzamento lavori (SAL)

Tabella 5 - Principale modalità di verifica per classe di servizio

Nel seguito sono riportati i valori di riferimento rilevabili in ciascuna degli strumenti individuati adottati a riferimento.

Servizi di System Management per le PA

L'Accordo Quadro "Servizi di System Management per le PA" sarà adottato a riferimento per i servizi degli ambiti contrattuali 1 e 9.

Si tratta di un Accordo Quadro in due fasi; a valle della prima fase sono risultate qualificate 4 imprese, che hanno offerto, sul listino base proposto per l'offerta, i valori riportati nella Tabella 6 e nella Tabella 7 sotto riportate.

VOCE DI COSTO	Operatore 1	Operatore 2	Operatore 3	Operatore 4
Canone annuale cluster di server logici Unix/Linux presidio onsite orario base	52.800	88.000	113.600	114.575
Canone annuale cluster di server logici Windows presidio onsite orario base	65.600	88.000	113.600	115.348
Canone annuale cluster di apparati rete/sicurezza presidio onsite orario base	94.400	108.800	113.600	128.760
Canone annuale cluster di istanze DBMS presidio onsite orario base	94.400	88.000	113.600	126.579
Canone annuale storage base (fino a 100 TB) presidio onsite orario base	31.500	31.500	40.500	40.254
Canone annuale storage aggiuntivo fascia small (da 101 a 500 TB) presidio onsite orario base	198	180	140	181

VOCE DI COSTO	Operatore 1	Operatore 2	Operatore 3	Operatore 4
Canone annuale storage aggiuntivo fascia medium (da 501 a 1.000 TB) presidio onsite orario base	158	144	112	145
Canone annuale storage aggiuntivo fascia large (oltre 1.000 TB) presidio onsite orario base	99	90	85	90

Tabella 6 - Servizi di System Management per le PA - Costi unitari dei servizi a canone

VOCE DI COSTO	Operatore 1	Operatore 2	Operatore 3	Operatore 4
<i>Tariffa Base</i>				
Coordinatore Capo Progetto	432,00	320,00	360,00	385,36
Specialista di tecnologia	337,00	300,00	382,50	383,87
Sistemista senior	352,00	270,00	352,00	321,36
Sistemista	322,00	240,00	280,00	249,85
Sistemista Junior	267,00	180,00	240,00	214,36

VOCE DI COSTO	Operatore 1	Operatore 2	Operatore 3	Operatore 4
<i>Reperibilità</i>				
Specialista di tecnologia	6,00	6,82	4,95	6,60
Sistemista senior	6,00	6,20	4,50	4,00
Sistemista	4,77	5,58	4,05	3,60
Sistemista Junior	4,64	4,96	3,60	3,20

Tabella 7- Servizi di System Management per le PA - Costi unitari dei servizi professionali

A fronte dello specifico mix di fabbisogni della Regione Siciliana, che non riguarda tutte le tipologie di servizio disponibili nell'ambito dell'Accordo Quadro, una seconda fase della procedura, senza l'aggiunta di alcun parametro valutativo ulteriore, non ritenuto necessario, essendo le offerte presentate dai Fornitori selezionati tutte di un livello qualitativo molto elevato, avrebbe portato alla selezione dell'**Operatore 1**, le cui tariffe, benché non siano le più basse su tutte le voci, sono pertanto assunte a riferimento.

Servizi Applicativi IT per le PA

L'Accordo Quadro "Servizi Applicativi IT per le PA" si utilizzerà a riferimento per i servizi degli ambiti

contrattuali 2, 4 e 6.

Si tratta di un Accordo Quadro in due fasi; a valle della prima fase sono risultate qualificate 6 imprese, che hanno offerto, sul listino base proposto per l'offerta, i valori riportati nella Tabella 8 e nella Tabella 7 sotto riportate.

Figure Professionali	RTI MAGGIOLI	RTI TIM	RTI MUNICIPIA	RTI CHORUS-NET	RTI LATTANZIO	RTI CONSIGLI
Responsabile di progetto applicativo	400,00	400,00	320,00	280,00	350,00	400,00
Architetto applicativo	300,00	380,00	325,00	290,00	340,00	300,00
Demand manager	250,00	300,00	254,00	235,00	270,00	270,00
Analista Funzionale	320,00	300,00	265,00	235,00	265,00	260,00
Analista Programmatore	250,00	235,00	205,00	178,00	216,00	250,00
Specialista di tecnologia/prodotto senior	320,00	430,00	330,00	260,00	340,00	360,00
Specialista di tecnologia/prodotto	250,00	340,00	268,00	230,00	300,00	280,00
Specialista di tematica	250,00	360,00	255,00	240,00	300,00	300,00
Programmatore	220,00	195,00	165,00	162,00	175,00	190,00
Progettista DW/BI	300,00	350,00	290,00	290,00	320,00	320,00
Visual Web Designer	190,00	280,00	250,00	225,00	270,00	220,00
Test specialist	280,00	280,00	255,00	240,00	270,00	200,00
Grafico Web	220,00	210,00	195,00	176,00	200,00	195,00
Operatore Multimediale	180,00	210,00	180,00	176,00	200,00	150,00
Operatore di Publishing	150,00	200,00	170,00	168,00	180,00	150,00
Sistemista	250,00	250,00	215,00	230,00	220,00	235,00
Specialista di pacchetto	300,00	380,00	350,00	270,00	340,00	300,00
Data Base Administrator	350,00	330,00	280,00	270,00	360,00	250,00
Business Intelligence Expert	320,00	430,00	340,00	290,00	360,00	345,00
Analista di organizzazione e processi	280,00	280,00	237,00	220,00	230,00	230,00
Operatore data entry	150,00	165,00	159,00	156,00	160,00	120,00
System Integrator	280,00	330,00	270,00	250,00	300,00	285,00
Content Manager	250,00	280,00	250,00	210,00	250,00	247,00
Data Scientist	280,00	450,00	420,00	280,00	340,00	340,00
Esperto di Organizzazione e Processi	280,00	380,00	320,00	290,00	340,00	300,00

Tabella 8 - Servizi Applicativi IT per le PA - costi unitari offerti

Per la definizione dei costi da applicare a Sicilia Digitale è stato effettuata la media semplice dei costi unitari offerti esposti nella precedente tabella e si è pervenuti a definire il listino dei prezzi per figura professionale esposta nella seguente Tabella 9.

Figure Professionali	Tariffa
Responsabile di progetto applicativo	358,33
Architetto applicativo	322,50
Demand manager	263,17
Analista Funzionale	274,17
Analista Programmatore	222,33

Figure Professionali	Tariffa
Specialista di tecnologia/prodotto senior	340,00
Specialista di tecnologia/prodotto	278,00
Specialista di tematica	284,17
Programmatore	184,50
Progettista DW/BI	311,67
Visual Web Designer	239,17
Test specialist	254,17
Grafico Web	199,33
Operatore Multimediale	182,67
Operatore di Publishing	169,67
Sistemista	233,33
Specialista di pacchetto	323,33
Data Base Administrator	306,67
Business Intelligence Expert	347,50
Analista di organizzazione e processi	246,17
Operatore data entry	151,67
System Integrator	285,83
Content Manager	247,83
Data Scientist	351,67
Esperto di Organizzazione e Processi	318,33

Tabella 9 - Servizi Applicativi IT per le PA – Tariffe Sicilia Digitale S.p.A.

Per la definizione delle tariffe medie da applicare ai servizi di seguito elencati è stato utilizzato il *tool* di calcolo dell'Accordo Quadro "Servizi Applicativi IT per le PA" applicando le tariffe definite in Tabella 9. Il mix di risorse impiegate per ciascun servizio, definito nel predetto Accordo Quadro, determina il valore delle seguenti tariffe medie che saranno applicate nel contratto con Sicilia Digitale S.p.A. per i servizi degli ambiti contrattuali 2, 4 e 6.

Ambito Contrattuale	Servizio	Tariffa media
2	Servizio di gestione applicativa e basi dati	217,35
2	Servizio di gestione dei contenuti di Siti, Portali e canali Web	206,00
4	Progettazione, sviluppo, MEV gestionale (ciclo intero)	241,26
4	Progettazione, sviluppo, MEV conoscitivo (ciclo intero)	254,78
4	Progettazione, sviluppo, MEV Web (ciclo intero)	228,88
4	Manutenzione adeguativa	222,65
4	Servizio di manutenzione correttiva ad intervento	205,00
4	Personalizzazioni e parametrizzazioni	248,46
6	Servizio tecnico-specialistici	314,51
6	Servizio di supporto	273,30

Tabella 10 - Servizi Applicativi IT per le PA – Tariffe medie applicate a Sicilia Digitale S.p.A.

Servizi di Contact Center in Outsourcing 2

La Convenzione "Servizi di Contact Center in Outsourcing 2" si utilizzerà riferimento per i servizi dell'ambito contrattuale 3.

Si tratta di una Convenzione ad accesso diretto. L'operatore aggiudicatario ha offerto i valori di cui alla

Tabella 11 sotto riportata, tenuto conto dell'opzione "competenze specialistiche" in possesso del personale di Sicilia Digitale sui peculiari servizi resi a favore dell'Amministrazione Regionale. Si precisa che il prezzo che sarà corrisposto a Sicilia Digitale, seppure relativo ad un servizio H24, 7 giorni su 7, non è stato incrementato per il servizio notturno e festivi così come previsto per le PA che aderiscono alla convenzione in "Servizi di Contact Center in Outsourcing 2" determinando un ulteriore vantaggio economico alla Regione Siciliana.

VOLUME DI MINUTI/ANNO	Prezzo (€/Minuto)
pari a 20.000.000 o superiori	0,43
compresi tra 10.000.000 e 19.999.999	0,44
compresi tra 6.000.000 e 9.999.999	0,45
compresi tra 4.000.000 e 5.999.999	0,47
compresi tra 2.000.000 e 3.999.999	0,49
compresi tra 1.500.000 e 1.999.999	0,53
compresi tra 1.000.000 e 1.499.999	0,57
compresi tra 500.000 e 999.999	0,61
compresi tra 100.000 e 499.999	0,72
FTE	Prezzo (€/ora/Persona)
Servizio Operatore a FTE	22,78

Tabella 11 - Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 - Servizio Operatore

Servizi di cui al Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016

Il Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016 sarà utilizzato a riferimento per la definizione dei corrispettivi da riconoscere a Sicilia Digitale per i servizi di direzione dell'esecuzione e per i servizi di redazione dei piani dei fabbisogni e dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità. In particolare la metodologia di calcolo per la determinazione dei corrispettivi è basata sui criteri previsti dal predetto Decreto Interministeriale con il quale sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

Per la determinazione del corrispettivo da riconoscere a Sicilia Digitale per le prestazioni rese come Direzione dell'Esecuzione, in funzione degli incarichi conferiti o che saranno conferiti da ARIT tramite specifici Ordini di Servizio, sono stati utilizzati i parametri individuati nell'art. 2 del DM del 17/06/2016 come di seguito esposto:

- per il parametro "V" (costo dell'opera) si applica il costo complessivo dell'intervento, in accordo con il DM del 17/06/2016;
- per il parametro "G" (grado di complessità) si applica il coefficiente 0,95 definito nella Tavola Z-1 (allegata al DM del 17/06/2016) in corrispondenza della categoria "Tecnologie della Informazione e della Comunicazione";
- per il parametro "Q" (specificità della prestazione) si applicano i seguenti coefficienti definiti nella Tavola Z-2 (allegata al DM del 17/06/2016) in corrispondenza della Fase Prestazionale "Direzione dell'esecuzione" e della Categoria "Tecnologie della Informazione e della Comunicazione":
 - Qcl.01 – coefficiente 0,350 (applicato a tutti gli incarichi);
 - Qcl.02 – coefficiente 0,030 (applicato a tutti gli incarichi);
 - Qcl.03 – coefficiente 0,020 (applicato a tutti gli incarichi);

- Qcl.04 – coefficiente 0,020 (applicato a tutti gli incarichi);
- Qcl.10 – coefficiente 0,035 (fino a € 500.000,00) e coefficiente 0.070 (sull'eccedenza) (applicato a tutti gli incarichi in funzione del valore);
- Qcl.07 – coefficiente 0,110 (solo sugli interventi soggetti a variante, previa condivisione con ARIT);
- Qcl.08 – coefficiente 0,400 (solo sugli interventi soggetti a variante, previa condivisione con ARIT);
- Qcl.11 – coefficiente 0.040 (solo su intervento di valore inferiore ad € 500.000,00, per attività di verifica di regolare esecuzione, previa condivisione con ARIT);
- per il parametro “P” (applicato al costo dell'intervento) si applica il criterio individuato nel comma 4 dell'art. 3 del DM del 17/06/2016 utilizzando la formula $P=0,03+10/V^{0.4}$.

Il valore così determinato rappresenta il compenso tabellare previsto dal DM del 17/06/2016. Per la determinazione del corrispettivo da riconoscere a Sicilia Digitale è stato quindi considerato un ribasso medio del 41,7%; tale percentuale è la media dei ribassi per i servizi di ingegneria, per l'anno 2020, rilevata dall'Osservatorio Gare dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica). Il Valore ottenuto applicando il predetto ribasso costituisce quindi il corrispettivo (Valore) da riconoscere a Sicilia Digitale per l'attività di Direzione dell'Esecuzione in funzione dell'intervento. Per la determinazione del corrispettivo di ciascun anno, spettante a Sicilia Digitale, si considera l'intera durata dell'intervento in mesi (Mesi); per determinare il valore mensile del canone da riconoscere alla Società si applica la seguente formula:

$$\text{Valore/Mesi} = V_{\text{mese}}$$

Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per i mesi di attività di Sicilia Digitale nel corso dell'anno preso in considerazione.

Per la determinazione del corrispettivo da riconoscere a Sicilia Digitale per le prestazioni rese per l'attività di redazione dei piani dei fabbisogni, dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità, in funzione degli incarichi che saranno conferiti da ARIT tramite specifici Ordini di Servizio, sono stati utilizzati i parametri individuati nell'art. 2 del DM del 17/06/2016 come di seguito esposto:

- per il parametro “V” (costo dell'opera) si applica il costo complessivo dell'intervento, in accordo con il DM del 17/06/2016;
- per il parametro “G” (grado di complessità) si applica il coefficiente 0,95 definito nella Tavola Z-1 (allegata al DM del 17/06/2016) in corrispondenza della categoria “Tecnologie della Informazione e della Comunicazione”;
- per il parametro “Q” (specificità della prestazione) si applicano i seguenti coefficienti definiti nella Tavola Z-2 (allegata al DM del 17/06/2016) in corrispondenza della Fase Prestazionale “Attività propedeutiche alla progettazione” - Categoria “Studi di fattibilità” e della Fase Prestazionale “Progettazione” - Categoria “Progettazione preliminare”, :
 - o Qal.01– coefficiente 0,050 (applicato a tutti gli incarichi);
 - o Qal.02 – coefficiente 0,100 (applicato a tutti gli incarichi);
 - o Qal.03 – coefficiente 0,020 (applicato a tutti gli incarichi);
 - o Qbl.02 – coefficiente 0,010 (applicato a tutti gli incarichi);
 - o Qbl.12 – coefficiente 0,020 (applicato a tutti gli incarichi);
 - o Qbl.19 – coefficiente 0,010 (applicato a tutti gli incarichi);
 - o Qbl.20 – coefficiente 0,060 (applicato a tutti gli incarichi).

- per il parametro “P” (applicato al costo dell’intervento) si applica il criterio individuato nel comma 4 dell’art. 3 del DM del 17/06/2016 utilizzando la formula $P=0,03+10/V^{0.4}$.

Il valore così determinato rappresenta il compenso tabellare previsto dal DM del 17/06/2016. Per la determinazione del corrispettivo da riconoscere a Sicilia Digitale è stato quindi considerato un ribasso medio del 41,7%; tale percentuale è la media dei ribassi per i servizi di ingegneria, per l’anno 2020, rilevata dall’Osservatorio Gare dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica). Il Valore ottenuto applicando il predetto ribasso costituisce quindi il corrispettivo (Valore) da riconoscere a Sicilia Digitale per l’attività di redazione dei piani dei fabbisogni, dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità.

Servizi di facility Management Uffici per le PA

La Convenzione “Servizi di facility Management Uffici per le PA” si utilizzerà riferimento per i servizi dell’ambito contrattuale 8.

Si tratta di una Convenzione ad accesso diretto. Per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere a Sicilia Digitale si è preso in considerazione il servizio di reception disciplinato al par. 7.3.1 del capitolato tecnico della predetta convenzione CONSIP. Per la determinazione del corrispettivo si fa riferimento all’allegato “Prezzi” della Convenzione ed in particolare alla sezione 3.2 nella quale è precisato che:

“Il costo della manodopera da utilizzare sarà quello ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’ordine o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cui si aggiunge un importo percentuale pari al 28,70%, afferente alle voci di costo rappresentate dai costi generali (17%) e dall’utile d’impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra. Per ogni servizio sarà prevista una quota parte delle spese generali non ribassabile. In particolare, per il servizio di Reception la percentuale non ribassabile sarà pari al 2%.”

Nel predetto allegato “Prezzi” della Convenzione, il calcolo del costo orario offerto, è determinato dalla seguente formula:

$$P = CM + (CM \times 0,02) + [CM \times 0,267 \times (1 - RIB)]$$

Dove CM è il costo della manodopera e RIB è il ribasso proposto.

In merito al costo della manodopera si è fatto riferimento al più recente dato disponibile per la Provincia di Palermo relativo al costo della manodopera in vigore al 01/03/2022 ai sensi del Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014; considerando il profilo con inquadramento più basso, il costo della manodopera è pari € 24,06 orario; applicando un ribasso pari al 100% alla precedente formula (azzerando quindi qualsiasi eventuale marginalità per Sicilia Digitale), si ottiene un costo orario pari ad € 24,54.

Servizi gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM)

L’Accordo Quadro “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM) ed.1” si utilizzerà a riferimento per i servizi dell’Ambito contrattuale 10.

Sicilia Digitale S.p.A., su richiesta ed autorizzazione di ARIT, ha aderito all’AQ Consip SGM ed. 1 (lotto 5). In particolare le attività riguardano i seguenti servizi a canone ed i servizi a misura:

- Gestione e manutenzione postazioni di lavoro;
- Gestione e manutenzione rete locale;
- Gestione e manutenzione server;
- Gestione e manutenzione apparati di sicurezza;

- Attività di presidio;
- Interventi IMAC;
- Interventi di cablaggio.

Per il dettaglio delle attività si rimanda interamente al capitolato tecnico dell'AQ Consip SGM ed.1. I prezzi per le attività sopra richiamate corrispondono ai valori CONSIP di aggiudicazione.

Listino Prezzi di Riferimento

A chiusura delle attività descritte nel presente paragrafo si è pervenuti alla definizione di un Listino complessivo dei valori unitari applicabili per la valorizzazione di ciascuno dei servizi oggetto di affidamento. Tali valori, esposti nell'allegato *Listino prezzi di riferimento*:

- costituiscono il riferimento di mercato e, pertanto, la base per l'elaborazione del valore dei servizi da assegnare che consente di procedere all'assegnazione degli stessi nella garanzia *"di economicità e di ottimale impiego delle risorse pubbliche (...) con riferimento ai servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza"*;
- non rappresentano un riferimento astratto e generico ma, poiché vengono assunti a riferimento, ciascuno, in un *unicum* costituito dall'insieme delle "regole" che li accompagnano (la documentazione a corredo delle procedure citate, specifica di ciascun Servizio) forniscono elementi precisi di raffronto per la valutazione di cui al comma 2 dell'art. 192 del d.lgs 50/2016.

3.3 Definizione dei capitolati tecnici e della documentazione di riferimento

Al fine di integrare quanto elaborato al paragrafo precedente, soprattutto con riferimento all'utilizzo di ciascuna degli strumenti individuati per la valutazione e la successiva gestione di specifici servizi da affidare, la documentazione tecnica delle procedure in oggetto è stata adattata per semplificarla e razionalizzarne l'adozione.

Nessuno degli elementi qualitativi e degli oneri posti a carico del Fornitore è stato in alcun modo ridimensionato né incrementato, al fine di ottenere, come auspicato dalla Regione Siciliana e come richiesto dalla norma, servizi di qualità elevata ed integralmente raffrontabili con quanto reperibile sul mercato di riferimento.

I Capitolati tecnici realizzati secondo quanto sopra esplicitato ed adottati a riferimento sono riportati nella Tabella 12 che segue:

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio	Capitolato Tecnico di riferimento
1	Gestione e Manutezione Sistemi HW	Capitolato tecnico A
2	Gestione e assistenza applicativa	Capitolato tecnico B
3	Servizi di Supporto di 1° livello (CSU)	Capitolato tecnico C
4	Progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software	Capitolato tecnico B
5	Servizi di Direzione dell'Esecuzione	Capitolato tecnico D
6	Servizi Diversi - Supporto esecutivo	Capitolato tecnico B
7	Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità	Capitolato tecnico D

Ambito Contrattuale	Tipologia Servizio	Capitolato Tecnico di riferimento
8	Servizio di Presidio	Capitolato tecnico E
9	Servizio di reperibilità	Capitolato tecnico A
10	Servizi SGM	Capitolato tecnico F

Tabella 12 - Capitolati di riferimento e relativi servizi

e sono riportati in allegato al Progetto dei servizi per le attività informatiche.

3.4 Definizione dei fabbisogni dei servizi

A partire da quanto già definito nel contratto di servizio delle attività informatiche del 31/12/2020, completato dalle esigenze rilevate da Arit sulla base della domanda di servizi e delle richieste pervenute dalle strutture regionali si è pervenuti alla stesura dell'elenco completo dei fabbisogni della Regione, classificati secondo quanto precedentemente descritto e riscontrabile alla Tabella 1; al fine della successiva fase di contrattualizzazione si è inoltre provveduto ad evidenziare, per ciascun servizio:

- i Sistemi interessati o le Iniziative conseguenti;
- i sotto-servizi/attività richiesti, con riferimento ai relativi Capitolati (vedi Tabella 12);
- le metriche di riferimento utilizzate per la quantificazione del servizio richiesto;
- i relativi costi unitari;
- i quantitativi richiesti o stimati;
- la durata prevista per il servizio;
- gli importi previsti.

Nel dettaglio:

Servizi di "Gestione e manutenzione sistemi HW"

- sono definiti avendo a riferimento l'infrastruttura attualmente affidata in gestione a Sicilia Digitale e le eventuali evoluzioni, tenuto conto della futura migrazione in *cloud* dell'infrastruttura regionale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta la quantificazione delle infrastrutture gestite;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico A, che sarà un allegato al contratto. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizi previsti;
- tutti i servizi sono remunerati a canone;
- il valore dei canoni da corrispondere è determinato utilizzando il *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione degli SLA. Gli indicatori da utilizzare sono tutti quelli indicati nel Capitolato di cui sopra.

Servizi di "Gestione e assistenza applicativa"

- sono definiti avendo a riferimento le applicazioni che sono attualmente affidati o saranno affidati in gestione a Sicilia Digitale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta l'indicazione nominale di ciascuna delle applicazioni interessate ed i singoli sotto servizi richiesti per ciascuna tra quelli disponibili;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel capitolato Tecnico B. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizi previsti, indicando altresì tutti i servizi ancillari obbligatoriamente inclusi;

- tutti i servizi sono remunerati a Giornate/Persona (GGP);
- la quantificazione delle GGP da assegnare a ciascun servizio è stata effettuata, in continuità, sulla base del dimensionamento del contratto di servizio delle attività informatiche del 31/12/2020, ed utilizzando quali valori unitari quelli riportati nel *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione degli SLA.

Servizi di Supporto di 1° livello (CSU)

- sono definite le esigenze dell'Amministrazione Regionale per i servizi di "supporto di 1° livello all'utenza", avendo a riferimento i dati e gli indicatori relativi alle prestazioni erogate dal CSU nel biennio precedente ed in continuità sulla base del dimensionamento del contratto di servizio delle attività informatiche del 31/12/2020;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico C. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizi previsti, indicando altresì tutti i servizi ancillari obbligatoriamente inclusi;
- tutti i servizi sono remunerati a Giornate/Persona (GGP);
- la quantificazione delle GGP da assegnare al servizio è stata effettuata sulla base del fabbisogno definito ed utilizzando quale valore unitario quello riportato nel *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione GGP e la verifica degli SLA, finalizzata all'applicazione di eventuali penali. Gli indicatori da utilizzare sono tutti quelli indicati nel Capitolato di cui sopra.

Servizi di progettazione, sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software

- sono definiti avendo a riferimento i servizi già affidati a Sicilia Digitale. L'*allegato Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta l'indicazione nominale di ciascuno dei servizi interessati richiesti o che saranno richiesti tramite Ordine di Servizio, per ciascuna tra quelli disponibili;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico B. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizi previsti, indicando altresì tutti i servizi ancillari obbligatoriamente inclusi;
- tutti i servizi sono remunerati a Giornate/persona (GGP). Si fa riferimento a "giornata media", con ciò intendendo che il relativo valore economico utilizzato corrisponde ad una media tra i singoli costi delle diverse professionalità potenzialmente da impegnare con i criteri puntualmente definiti nell'Accordo Quadro "Servizi Applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni";
- la quantificazione delle GGP da assegnare a ciascun servizio è stata effettuata, in continuità, sulla base del dimensionamento del contratto di servizio delle attività informatiche del 31/12/2020, ed utilizzando quali valori unitari quelli riportati nel *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione degli SLA o dei SAL. Come descritto nel Capitolato di riferimento, è prevista l'integrazione della rendicontazione con i dati relativi al monitoraggio degli SLA, finalizzato all'applicazione di eventuali penali. Gli indicatori da utilizzare sono tutti quelli indicati nel Capitolato di cui sopra.

Servizi di Direzione dell'Esecuzione

- la definizione avviene con riferimento ad incarichi di DEC già affidati o da affidare a Sicilia Digitale. L'*allegato Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta l'indicazione nominale di ciascuno degli incarichi interessati;

- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel capitolato Tecnico D. Il Capitolato per gli obblighi in capo al DEC rimanda alle linee guida definite dall'ANAC con il documento "Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto";
- Il servizio è remunerato proporzionalmente all'importo del contratto affidato utilizzando le metriche del Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016 con un ribasso medio del 41,7%; tale percentuale è la media dei ribassi per i servizi di ingegneria, per l'anno 2020, rilevata dall'Osservatorio Gare dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica); la modalità di verifica prevista è basata sulla rendicontazione a SAL.

Servizi Diversi - Supporto esecutivo

- sono definiti avendo a riferimento i servizi già affidati a Sicilia Digitale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta l'indicazione nominale di ciascuno dei servizi interessati richiesti o che saranno richiesti tramite Ordine di Servizio, per ciascuna tra quelli disponibili;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico B. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizi previsti, indicando altresì tutti i servizi ancillari obbligatoriamente inclusi;
- tutti i servizi sono remunerati a Giornate/persona (GGP). Si fa riferimento a "giornata media", con ciò intendendo che il relativo valore economico utilizzato corrisponde ad una media tra i singoli costi delle diverse professionalità potenzialmente da impegnare con i criteri puntualmente definiti nell'Accordo Quadro "Servizi Applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni";
- la quantificazione delle GGP da assegnare a ciascun servizio è stata effettuata, in continuità, sulla base del dimensionamento del contratto di servizio delle attività informatiche del 31/12/2020, ed utilizzando quali valori unitari quelli riportati nel *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione dei SAL. Gli indicatori da utilizzare sono tutti quelli indicati nel Capitolato di cui sopra.

Servizi di redazione piano dei fabbisogni, progettazione preliminare e studi di fattibilità

- la definizione avviene con riferimento ad incarichi per la redazione dei piano dei fabbisogni, delle progettazione preliminare e degli studi di fattibilità già affidati o da affidare a Sicilia Digitale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta l'indicazione nominale di ciascuno degli incarichi interessati;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel capitolato Tecnico D;
- servizio è remunerato proporzionalmente all'importo del contratto affidato utilizzando le metriche del Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17/06/2016 con un ribasso medio del 41,7%; tale percentuale è la media dei ribassi per i servizi di ingegneria, per l'anno 2020, rilevata dall'Osservatorio Gare dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica); la modalità di verifica prevista è basata sulla rendicontazione a SAL.

Servizio di Presidio

- è definito avendo a riferimento i servizi già affidati a Sicilia Digitale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta l'indicazione nominale del servizio;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato

Tecnico E. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizio previsto;

- il servizio è remunerato a Giornate/persona (GGP);
- la quantificazione delle GGP da assegnare al servizio è stata effettuata, in continuità, sulla base del dimensionamento del contratto di servizio delle attività informatiche del 31/12/2020, ed utilizzando quali valori unitari quelli riportati nel *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione dei SAL.

Servizio di reperibilità

- sono definiti avendo a riferimento l'infrastruttura attualmente affidata in gestione a Sicilia Digitale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta la quantificazione delle ore/uomo massime ritenute coerenti per una corretta gestione dell'infrastruttura affidata a Sicilia Digitale;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico A, che sarà un allegato al contratto. Il Capitolato descrive tutti gli obblighi in capo alla Società ed associati all'erogazione dei servizi previsti;
- tutti i servizi sono remunerati a canone;
- il valore dei canoni da corrispondere è determinato utilizzando il *listino prezzi di riferimento*, definito secondo la metodologia precedentemente illustrata;
- la modalità di verifica prevista è sempre basata sulla rendicontazione a SAL. Gli indicatori da utilizzare sono tutti quelli indicati nel Capitolato di cui sopra.

Servizi SGM

- sono definiti avendo a riferimento l'infrastruttura attualmente affidata in gestione a Sicilia Digitale. L'allegato *Piano dei Fabbisogni 2023-2024* riporta il valore dei canoni di gestione e manutenzione e dei servizi a consumo necessari alla corretta gestione del parco macchine (postazioni di lavoro, apparati di rete, server fisici, etc) affidato a Sicilia Digitale;
- le specifiche di quanto richiesto alla Società sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico E, il quale rimanda interamente al capitolato tecnico dell'AQ Consip SGM ed.1. I prezzi per le attività sopra richiamate corrispondono ai valori CONSIP di aggiudicazione;
- i servizi di gestione e manutenzione sono remunerati a canone;
- gli interventi IMAC e cablaggio sono remunerati a consumo;
- la modalità di verifica prevista è basata sulla rendicontazione a SLA ed a SAL. Gli indicatori da utilizzare sono tutti quelli indicati nel capitolato tecnico dell'AQ Consip SGM ed.1.

Allegati alla relazione istruttoria:

01-AQ Servizi di System Management per le PA:

- AQ_System_Management2_Allegato_4_Capitolato_Tecnico;
- AQ_System_Management2_Appendice_1_Indicatori_di_qualità;
- AQ_System_Management2_Appendice_2_Profili_professionali;
- AQ_System_Management2_Appendice_3_Inserimento_fabbisogni_e_calcolo_importi;
- Offerta Economica Almagora The Italian Innovation Company Spa T1743733 L1;
- Offerta Economica Enterprise Services Italia Srl T1743733 L1;

- Offerta Economica Fastwebpresenthpeatos Italia T1743733 L1;
- Offerta Economica Ibm Italia Spa T1743733 L1.

02-AQ Servizi Applicativi IT per le PA:

- ID 1881CdO All.5 Capitolato Tecnico;
- ID 1881 CT App.1 Profili professionali;
- ID 1881 CT App.2 Indicatori di qualità;
- ID 1881 CdO All.4 Foglio di Ausilio L3,4,5,6,7;
- ID_1881_-_Corrispettivi_Prezzi_Lotto_7.

03- Convenzione Servizi di Contact Center in Outsourcing:

- Allegato 5 - Capitolato tecnico CC2;
- Servizi di Contact Center 2 Lotto 4 v0.2;

04-Convenzione Facility management uffici:

- Allegato 5 - Capitolato Tecnico;
- Allegato 10 – Prezzi;
- Tab.59-Costo-Salario-Orario-in-vigore-dal-1°-marzo-2022;

05-AQ Servizi SGM:

- ORDINE_2022009_ORDINE_6880907(firmato);
- Piano di Esecuzione dei Servizi Amministrazione.

06-Decreto Interministeriale (Giustizia – Infrastrutture e Trasporti) DM del 17062016:

- D.M. 17_06_2016 (tariffe) DEC;
- D.M. 17_06_2016 (tariffe) DEC – ALLEGATI;
- Osservatorio OICE.

07-Nota ARIT prot. 8435 del 30/11/2022 e relativi allegati.

Il Direttore di Esecuzione del Contratto
Salvatore Ferro

Il Responsabile Unico del Procedimento
Angelo Di Franco